

***Disciplina di tutela per aree a pericolosità idraulica
sui bacini padani della provincia di Savona e di Imperia
ai sensi dell'art. 33, c.6, della l.r. 41/2014 e
dell'art. 58, Norme di Attuazione del PAI del F. Po***

Art. 1 Oggetto e finalità

1. La presente disciplina è approvata ai sensi dell'art. 33, c.6 della l.r. 41/2014 e costituisce adempimento a quanto previsto dall'art. 58 della Normativa di Attuazione (NdA) del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Po, come introdotto con la variante adottata con Deliberazione C. I. n. 5 del 17/12/2015 ed approvata con D.P.C.M. 22/02/2018 (G.U.R.I. del 25/05/2018, Parte I).
2. La disciplina è finalizzata prioritariamente alla protezione e al non aumento delle condizioni di pericolosità e rischio idraulico, in relazione ad esigenze di tutela della pubblica incolumità e di salvaguardia dei beni a rischio.
3. Per la finalità di cui al comma 2 si stabilisce una adeguata disciplina di tutela sulle aree a pericolosità idraulica note non oggetto di adeguata copertura normativa nell'ambito degli strumenti di pianificazione vigenti, nelle more dell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione di bacino, anche a seguito del completamento della riforma delle Autorità di bacino distrettuali ex d. lgs. 152/2006 e ss.mm., nonché su fasce di rispetto del reticolo idrografico di cui non sia noto lo stato di rischio in quanto non oggetto di alcun studio idraulico precedente.

Art. 2 Ambito territoriale di applicazione

1. L'ambito territoriale di riferimento della presente disciplina è costituito dal territorio dei bacini padani ricadenti nel territorio ligure della Provincia di Savona e Imperia.
2. Le disposizioni di cui all'art. 4 sono relative ai bacini che presentano la perimetrazione di aree a pericolosità idraulica, con riferimento alla mappatura di cui all'art. 3, mentre la disciplina generale di cui all'art. 5 concerne tutto il territorio padano delle Province di Savona e Imperia.
3. Sono esclusi i bacini ricadenti in Provincia di Genova, in quanto già oggetto della "Variante Bacini Padani" del PTC della Provincia di Genova, approvata il 23/3/2011 e tutt'ora vigente.

Art. 3 Mappatura delle aree a pericolosità idraulica - bacini padani liguri

1. Le perimetrazioni delle aree su cui si applica la disciplina delle aree a pericolosità idraulica di cui al successivo art. 4 sono rappresentate nella "Carta della pericolosità idraulica" (Tavole da 1 a 20), allegata quale parte integrante del presente atto.
2. La perimetrazione di tali aree è stata elaborata sulla base di studi idraulici condotti dalla Provincia di Savona sui principali bacini ricadenti nel territorio dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, e sono corrispondenti a quelle individuate, ai sensi del d.lgs. 49/2010 ed in attuazione della Direttiva 2007/60/CE, nel Piano di Gestione del Rischio da alluvione (PGRA) del bacino del f. Po, approvato con D.P.C.M. 27/10/2016 (G.U.R.I. del 6/2/2017, Parte I), e recepite come integrazione al quadro conoscitivo del PAI ai sensi dell'art. 57 delle NdA del PAI stesso, a seguito della variante approvata con D.P.C.M. 22/02/2018.
3. Le aree di cui sopra sono determinate sulla base dei dati disponibili alla data di approvazione del presente atto e sono suscettibili di modifiche ed integrazioni sulla base di ulteriori approfondimenti o

all'emergere di nuove conoscenze ed elementi di maggior dettaglio, anche su segnalazione degli enti locali, con le modalità del successivo art. 7.

4. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 4, le aree sono classificate come segue, in accordo con le mappature degli scenari di pericolosità del PGRA, come recepiti nel PAI vigente:
 - a) Aree Pi3: aree inondabili per tempi di ritorno cinquantennali;
 - b) Aree Pi2: aree inondabili per tempi di ritorno duecentennali;
 - c) Aree Pi1: aree inondabili per tempi di ritorno cinquecentennali;
 - d) Aree Pi3*: aree storicamente inondate per le quali non siano avvenute modifiche definitive del territorio tali da escludere il ripetersi dell'evento, ovvero aree individuate come a rischio di inondazione sulla base di considerazioni geomorfologiche o di altra evidenze di criticità, in corrispondenza delle quali non siano state effettuate le adeguate verifiche idrauliche finalizzate all'individuazione delle condizioni di inondabilità. In particolare, a fini di semplicità di applicazione normativa, sono incluse nella perimetrazione di tale classe le aree presenti nella cartografia dell'“Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Delimitazione delle aree in dissesto” del vigente PAI del Fiume Po, non ancora oggetto di studi idraulici adeguati.

Art. 4 Disciplina di tutela su aree a pericolosità idraulica a vari tempi di ritorno

1. Nelle more dell'eventuale recepimento delle aree come aggiornamento dell'Atlante dei rischi idraulici nel PAI, con le procedure di cui all'art.1, comma 10, delle NdA del PAI stesso, ovvero della verifica di compatibilità dello strumento urbanistico comunale effettuata ai sensi dell'art. 18 delle Norme di attuazione del PAI, sulle aree rappresentate nella “Carta della pericolosità idraulica” allegata, è stabilita la seguente disciplina, coerente con la corrispondente disciplina del PAI del Fiume Po, conformemente a quanto previsto dall'art. 58, c.2, lett. b) delle stesse NdA.
2. **Nelle aree indicate nella cartografia di cui all'art. 3 con la sigla Pi3**, in accordo con l'art. 9 delle NdA del PAI, sono consentiti:
 - a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. a, b, c, del D.P.R. 380/2001;
 - c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
 - d) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
 - e) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - f) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
 - g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti.
3. **Nelle aree indicate nella cartografia di cui all'art. 3 con la sigla Pi2**, in accordo con l'art. 9 delle NdA del PAI, oltre agli interventi di cui al comma 2, sono consentiti:

- a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. d, del D.P.R. 380/2001;
- b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale.
4. In sede di adeguamento dello strumento urbanistico, in coerenza con l'art. 58, c. 8 delle Nda del PAI, i Comuni, sulla base di studi idraulici di dettaglio, possono individuare in contesti di tessuto urbano consolidato ricadenti all'interno delle aree Pi2, aree a minor pericolosità relativa in relazione a modesti tiranti idrici e ridotte velocità di scorrimento, dove possano essere consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuova edificazione a condizione che siano previste le necessarie misure ed accorgimenti tecnico-costruttivi per la protezione dei beni dagli allagamenti, nonché siano assunte le adeguate misure e azioni di protezione civile. Tali studi e le perimetrazioni conseguenti saranno valutati dall'ufficio regionale competente in sede di verifica di compatibilità delle varianti, sulla base degli indirizzi e criteri delle direttive regionali emanate per i Piani di Bacino regionali, fatta salva eventuale successiva definizione di specifici criteri da assumere di intesa con l'Autorità di Bacino.
 5. **Nelle aree indicate nella cartografia di cui all'art. 3 con la sigla Pi1** sono consentiti gli interventi previsti dalla disciplina urbanistica comunale purché realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e quindi del rischio per la pubblica incolumità e coerenti con le azioni e misure di protezione civile previste dal Piano e dai Piani Comunali di protezione civile.
 6. **Nelle aree indicate nella cartografia di cui all'art. 3 con la sigla Pi3***, si applica la disciplina delle aree Pi3 di cui al comma 2.
 7. La disciplina di cui ai commi precedenti non si applica ai territori dei Comuni di Altare, Carcare e Cengio, limitatamente ai tratti di corsi d'acqua oggetto di studi idraulici, in quanto per gli stessi risultano concluse le procedure di recepimento delle perimetrazioni negli strumenti urbanistici comunali. Non si applicano altresì alle porzioni di territorio di altri Comuni già assoggettate a verifica di compatibilità dello strumento urbanistico comunale effettuata in conformità al disposto dell'art. 18 delle Norme di attuazione del PAI.
 8. Resta fermo che qualsiasi intervento realizzato nelle aree inondabili non deve pregiudicare la sistemazione idraulica definitiva del corso d'acqua, aumentare la pericolosità di inondazione ed il rischio connesso, sia localmente, sia a monte e a valle, costituire significativo ostacolo al deflusso delle acque di piena, ridurre significativamente la capacità di invaso delle aree stesse.
 9. In accordo con le previsioni del PGRA, nonché della normativa regionale in materia di protezione civile, è demandata ai Comuni l'assunzione, nell'ambito degli strumenti urbanistici, dei piani di settore, e dei piani di prevenzione ed emergenza di protezione civile (l.r. n.9/2000), di tutte le misure opportune per ridurre il rischio per la pubblica incolumità nelle aree identificate a pericolosità idraulica.

Art. 5 Disciplina di tutela per fasce di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo idrografico

1. Ai fini della definizione delle fasce di inedificabilità lungo i corsi d'acqua e della connessa disciplina, si rinvia al contenuto del Regolamento regionale n. 3/2011 e ss.mm., recante "Disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua".
2. Fermo restando il carattere di pubblicità di tutte le acque, la disciplina di cui al presente articolo si applica al reticolo comprendente tutti i tratti delle aste fluviali con bacino imbrifero sotteso superiore a 0,1 km².
3. Relativamente ai tratti dei corsi d'acqua, che non hanno formato oggetto di studi idraulici finalizzati alla individuazione delle fasce di inondabilità, desumibili dalle tracce delle sezioni idrauliche nella "Carta della pericolosità idraulica" allegata, è stabilita una fascia di rispetto, da misurarsi in coerenza con il disposto del Regolamento regionale n. 3/2011, come di seguito articolata:

- (a) 40 metri per i corsi d'acqua del reticolo con bacino sotteso superiore a 1 km²;
 - (b) 20 metri per i corsi d'acqua del reticolo con bacino sotteso compreso tra 0,25 e 1 km²;
 - (c) 10 metri per i corsi d'acqua del reticolo con bacino sotteso compreso tra 0,1 e 0,25 km².
4. Nella fascia di rispetto di cui al comma 3 non sono consentiti interventi urbanistico-edilizi eccedenti quelli ammessi in aree Pi3, salvo che, ferma restando la fascia di inedificabilità ex r.r. 3/2011, l'ufficio regionale competente esprima parere favorevole, sulla base di uno studio idraulico che individui le aree inondabili per un tratto idraulicamente significativo, sulle quali applicare la disciplina di cui all'art. 4. Le risultanze dei suddetti studi idraulici sono recepite nell'aggiornamento della cartografia della pericolosità idraulica e della relativa mappatura del PGRA, ovvero nell'ambito dell'adeguamento dei piani urbanistici comunali attraverso la relativa verifica di compatibilità.
 5. Gli studi di cui al comma precedente devono essere realizzati con criteri analoghi a quelli adottati per la definizione delle aree inondabili recepite nel presente provvedimento, individuando altresì eventuali aree che possano essere considerate di pertinenza fluviale, anche al fine di non pregiudicare la possibilità di interventi di messa in sicurezza.

Art. 6 Raccordo con pianificazione urbanistica comunale

1. I Comuni avviano le procedure per il recepimento nei propri strumenti di pianificazione degli studi effettuati e delle aree inondabili di cui all'art. 3, congiuntamente alla connessa normativa, nei termini e modalità già previsti dall'art. 18 delle NdA del PAI del Fiume Po e dagli indirizzi regionali e loro eventuali successivi aggiornamenti.
2. I Comuni, nell'ambito dell'adeguamento dello strumento urbanistico, nell'assumere a riferimento per le verifiche di compatibilità la cartografia della pericolosità idraulica allegata, possono avvalersi di indagini di maggior dettaglio eventualmente disponibili, potendo anche introdurre, se del caso, nell'ambito delle aree Pi2 l'articolazione di aree a minor pericolosità relativa di cui all'art. 4, c. 4.
3. Nell'ambito delle attività relative alle verifiche di compatibilità di cui all'art.18, c.2 del PAI, in coerenza con gli indirizzi ex DGR 1182/2002 o suoi eventuali successivi aggiornamenti, l'ufficio regionale competente in materia di difesa del suolo e pianificazione di bacino esprime preliminarmente un parere obbligatorio in merito al quadro del dissesto assunto nei Piani urbanistici comunali e relative varianti urbanistiche ed alla connessa disciplina prevista.
4. Al fine di consentire il costante aggiornamento del PAI, ai sensi del comma 10, art. 1 delle relative Norme di attuazione del PAI, le risultanze della verifica di compatibilità di cui ai commi precedenti vengono trasferite all'Autorità di bacino, per il tramite dei competenti uffici della Regione Liguria.
5. All'atto dell'avvenuta approvazione delle varianti degli strumenti di pianificazione comunale o sovracomunale, previa comunicazione alla Regione Liguria, decadono, per i relativi territori, le misure di cui all'art. 4.

Art. 7 Aggiornamento e modifiche alle aree a pericolosità idraulica

1. Le mappature di cui alla "Carta della pericolosità idraulica" possono essere modificate, integrate ed aggiornate a seguito del modificarsi delle condizioni di riferimento e/o a seguito di nuovi studi o studi di maggior dettaglio, della realizzazione di interventi di sistemazione idraulica, nonché in considerazione di sopravvenute situazioni di pericolosità o di rischio.
2. Le modifiche alla mappatura sono approvate dalla Giunta Regionale, su proposta dell'ufficio regionale competente, anche su istanza dei Comuni, delle Province o di altri uffici regionali, sulla base di adeguata documentazione tecnica. Qualora le modifiche riguardino aree non precedentemente vincolate o ampie zone di territorio, la loro approvazione sarà preceduta da una fase di pubblicità

partecipativa nell'ambito della quale i soggetti interessati possano esprimere osservazioni, salvo i casi in cui le stesse siano già state oggetto di analoga procedura partecipativa.

3. La mappatura sarà, comunque, oggetto di una verifica ed eventuale relativo aggiornamento cartografico almeno una volta all'anno, al fine di recepire gli approfondimenti effettuati dai Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, e verificati nel corso del procedimento di approvazione delle varianti urbanistiche, ovvero quelli effettuati nell'ambito di aggiornamenti del PGRA.
4. Nel caso di strumenti urbanistici attuativi o progetti urbanistico operativi, comprensivi anche del progetto delle opere di sistemazione idraulica, l'aggiornamento della perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica nello scenario di progetto può essere approvato preventivamente, ferma restando la natura prioritaria delle opere di sistemazione idraulica, la cui effettiva esecuzione, previa verifica dei competenti uffici regionali, condiziona l'efficacia della ripermetrazione e costituisce presupposto per i successivi titoli edilizi.

Art. 8 Disposizioni finali

1. Fermo restando che dalla data di adozione della presente normativa fino alla sua approvazione ha operato il regime di salvaguardia sulle previsioni della stessa di cui alla D.G.R. n..... del..... ("L.r. 41/2014, art. 33, c.6 e NdA PAI Fiume Po, art. 58. Adozione disciplina di tutela per i bacini padani ricadenti in Provincia di Savona ed Imperia"), dalla data di entrata in vigore della presente disciplina non sono assentibili o realizzabili interventi in contrasto la stessa, fatti salvi quelli già eventualmente ammessi ai sensi del sopracitato regime di salvaguardia, nonché gli interventi già oggetto di autorizzazione idraulica ai sensi dell'art. 26 della l.r. 9/1993, purché i relativi lavori vengano iniziati entro un anno.
2. La presente disciplina è da applicarsi in modo integrato e coordinato con quello relativo alle fasce di inedificabilità assoluta di cui al regolamento regionale n. 3/2011.
3. Per quanto non diversamente disciplinato nelle presenti norme, continuano ad applicarsi le prescrizioni e le norme del PAI del F. Po, e devono essere osservate le direttive dell'Autorità di Bacino del f. Po.